

NUOVO CONGEDO PARENTALE COVID-19 DL 13 MARZO 2021, N. 30



L'Inps con messaggio n. 1276 del 25.3.2021 fornisce le prime informazioni sul nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid-19, oppure in quarantena da contatto, oppure nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza o chiusura dei centri diurni assistenziali.

Il congedo viene indennizzato al 50% fino ai 14 anni della prole convivente.

Le indicazioni operative sull'utilizzo saranno contenute nella circolare INPS di prossima pubblicazione.

È già possibile fruire del nuovo congedo, inoltrando la richiesta al proprio datore di lavoro, e regolarizzando successivamente la domanda telematica all'INPS.

DURATA DEL NUOVO CONGEDO PARENTALE COVID-19

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli dell'infezione da SARS Covid-19; di quarantena da contatto; di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei

centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nel **periodo compreso tra il 13 marzo 2021, e il 30 giugno 2021.**

Eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

A CHI SPETTA IL NUOVO CONGEDO

Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, **alternativamente tra loro (non negli stessi giorni)**, per figli conviventi e minori di anni 14.



REQUISITI

- Il genitore deve avere un lavoro dipendente;
- La prestazione lavorativa non può essere svolta in lavoro agile o smart working;
- il figlio per il quale si richiede il permesso deve essere minore di anni 14 e convivente durante il periodo di fruizione del congedo.

Inoltre deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio:

- 1) infezione da SARS Covid-19;
- 2) quarantena da contatto con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL competente;
- 3) sospensione dell'attività didattica in presenza.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 PER FIGLI DISABILI

Nel caso di prole con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/92, per poter usufruire del nuovo congedo parentale **non sono richiesti i requisiti di convivenza e del limite di età di 14 anni.**

Per la fruizione di tali permessi sono obbligatori tutti i seguenti requisiti:

- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- la prestazione lavorativa non prevede il lavoro agile (smart working)
- la prole per la quale si chiede il congedo deve essere riconosciuta disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 104/92, e iscritta a scuole di ogni ordine e grado o ospitata in centri diurni a carattere assistenziale.

Inoltre deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio:

- 1) infezione da SARS Covid-19;
- 2) quarantena da contatto con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL competente;
- 3) sospensione dell'attività didattica in presenza;
- 4) chiusura del centro assistenziale diurno.

Nel settore privato le domande di congedo saranno gestite dall'INPS.

NUOVO CONGEDO PARENTALE COVID-19 PER FIGLI CON ETÀ' DAI 14 AI 16 ANNI

In questo caso è previsto il diritto di astenersi dall'attività lavorativa senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa.

La domanda di fruizione deve essere presentata ai soli datori di lavoro e non all'INPS.



COME FARE DOMANDA DEL NUOVO CONGEDO PARENTALE COVID-19

L'INPS comunicherà con successivo messaggio il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.

#LAUILCANONSIFERMA

Per un futuro migliore 

